

(N. 1090)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1955

Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, qui unito, è inteso ad istituire un Centro di studi sull'Alto Medioevo, dando così attuazione ad un voto che — in omaggio ad un altissimo interesse scientifico e culturale — è stato formulato fin dal mese di settembre dell'anno 1952 a conclusione dei lavori del primo Convegno internazionale di studi longobardi, tenutosi a Spoleto.

La partecipazione al Congresso spoletino di numerosi studiosi italiani e stranieri — tra i quali non pochi maestri eminenti nel campo degli studi di Storia politica e di Storia del diritto, dell'arte, della letteratura —, la rilevanza dei contributi dati da ciascuno di essi ai lavori del Congresso (i cui atti, già pubblicati, attestano una significativa ripresa dell'attività scientifica anche nel campo di studi che, come quelli dell'Alto Medioevo, sembravano aver parte soltanto marginale nell'attività dei più recenti studiosi), hanno reso evidente la necessità di un organismo che, promuovendo e coordinando le isolate attività degli specialisti, valga a mantener vivo, ed a rendere sempre più fruttuoso, l'interesse per tal ordine di indagini, che possono ricevere adeguato

impulso ed alimento soltanto da sistematici Convegni che — chiamando a raccolta le diverse competenze — realizzino i presupposti per una fattiva ed operante collaborazione tra i cultori dei diversi ordini di studio.

A tanto è, dunque, intesa l'istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo, che, promosso dalla concomitante iniziativa dell'Ateneo perugino e dell'Accademia spoletina, ha già di fatto iniziato la sua promettente attività, conseguendo cospicui risultati scientifici, sotto gli auspici dell'Università di Perugia, nella città di Spoleto, sede di uno dei più gloriosi ducati longobardi.

L'articolo 1 del progetto, determina i compiti del Centro, che svolgerà la sua azione col promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche; con l'ordinare Convegni di studio nei luoghi più particolarmente adatti per richiami storici ed artistici; con l'organizzare annualmente in Spoleto corsi internazionali di studio con lezioni e discussioni sugli argomenti che le indagini degli studiosi verranno proponendo nel campo della Storia politica, della Storia dell'arte, della Storia del diritto, della Storia della letteratura e del pensiero.

L'articolo 2 demanda ad un apposito Statuto, da approvarsi dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, la determinazione più particolare dei modi d'attuazione dei compiti istituzionali del nuovo Ente; mentre saranno stabilite in Regolamenti interni — da deliberarsi dagli organi del Centro, e da approvarsi dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro — le norme per l'ordinamento ed il funzionamento amministrativo e contabile.

L'articolo 3 stabilisce che il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Spoleto presso l'Accademia spoletina ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Con l'articolo 4 vengono determinati gli organi del Centro: un Comitato direttivo, di cui è Presidente, di diritto, il titolare della cattedra di Storia del diritto italiano dell'Università di Perugia e del quale fanno parte venti

membri da scegliersi fra studiosi di indiscussa competenza nelle materie oggetto dell'attività del Centro; una Giunta direttiva, composta di sette membri. Stabilisce, altresì, l'articolo 4 che nella prima attuazione della legge, i venti membri siano nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Presidente.

L'articolo 5, infine, si riferisce al patrimonio dell'Ente, che è costituito da eventuali contributi dell'Università di Perugia, dei comuni di Perugia e Spoleto e di altri Enti e di ogni altro eventuale assegno o provento, oltre un contributo annuo dello Stato di cinque milioni.

L'articolo 6 stabilisce l'istituzione di un Collegio di revisori dei conti.

L'articolo 7 è inteso ad offrire la compensazione della somma di cinque milioni di cui al precedente articolo 5 sul capitolo 159 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione 1954-55 concernente la spesa per commissioni di concorsi universitari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito, presso l'Università di Perugia, un Centro di studi sull'Alto Medioevo, avente per fini:

a) di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sull'Alto Medioevo;

b) di ordinare convegni di studio a carattere scientifico in luoghi più particolarmente adatti per richiami storici e artistici;

c) di organizzare in Spoleto annualmente corsi internazionali di studi con lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi tali da costituire una proficua rassegna nel campo della Storia politica, della Storia dell'arte, della Storia del diritto e della letteratura e del pensiero, cioè sui vari aspetti della civiltà dell'Alto Medioevo.

Art. 2.

I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello Statuto, da approvarsi con decreto

del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Mediante regolamenti da deliberare dal Consiglio direttivo del Centro e da sottoporre all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, sono stabilite, rispettivamente, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione del Centro e quelle relative all'assunzione, allo stato giuridico, alla consistenza numerica ed al trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il Direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali del Centro medesimo.

Art. 3.

Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Spoleto presso l'Accademia spoletina ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Il Centro è retto da un Consiglio direttivo composto del professore titolare della cattedra di Storia del diritto italiano dell'Università di

Perugia, Presidente, di venti membri, scelti fra studiosi di indiscussa competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività del Centro. Nella prima attuazione della presente legge i venti componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Presidente del Centro. Il Consiglio viene reintegrato dai membri che vengano eventualmente a cessare, per cooptazione da parte dei suoi componenti.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, ogni anno, il Vice Presidente e cinque membri che, insieme con il Presidente, costituiscono la Giunta del Centro.

Art. 5.

Il patrimonio del Centro è costituito:

a) di un contributo annuo dello Stato di lire 5.000.000;

b) di eventuali contributi dell'Università di Perugia, dei comuni di Perugia e Spoleto e di qualsiasi altro Ente pubblico e privato;

c) di ogni altro eventuale assegno o provento.

L'anno finanziario ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 6.

La revisione contabile della gestione del Centro è affidata a due sindaci nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

I sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il regolamento interno relativo all'ordinamento e all'amministrazione del Centro di cui al secondo comma del precedente articolo 2 stabilirà le norme relative al funzionamento del Collegio sindacale.

Art. 7.

Alla spesa di lire cinque milioni, derivante dalla presente legge, verrà fatto fronte mediante riduzione di pari importo sulla somma stanziata al capitolo 159 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1954-55.